

Legge 2 dicembre 2005, n. 248

*“Conversione in legge, con modificazioni, del DL 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”
(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 195 alla G.U. del 2 dicembre 2005, n. 281)*

Art. 10

(Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in materia di invalidità civile...)

- 1 L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) subentra nell'esercizio delle funzioni residue allo Stato in materia di **invalidità civile**, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, **già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze**. Resta ferma la partecipazione nelle Commissioni Mediche di Verifica dei medici nominati in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana dei ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.**
- 2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilita la data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse, umane, strumentali e finanziarie da trasferire.**
- 3. ...A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze e le relative risorse sono trasferite all'I.N.P.S.**

COMPETENZA INPS

- Nel dicembre 2006 una ulteriore circolare applicativa della l. 248 del 2.12.05 assegnava all'INPS la gestione diretta della CMV (Commissione Medica di Verifica)
- Dall'aprile 2007 entrava in attività la CMV INPS, che si protraeva sino al 31.12.2009
- Dal 01.01.2010 le domande di I.C. / handicap / disabilità vanno presentare direttamente all'INPS che provvede a trasmetterle per via telematica alle ULSS
- Dal 01.01.2010 le Commissioni Mediche delle Ulss vengono integrate dalla presenza di un medico INPS

INVALIDITA' CIVILE

norme di legge

L. 118/71 (invalidità civile)

L. 104/92 (handicap)

L. 68/99 (disabilità)

Definizione di invalido civile

Legge 18 marzo 1971 n. 118 art. 2

“...si considerano **mutilati ed invalidi civili** i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della **capacità lavorativa** non inferiore a un terzo (34%) o, se **minori di anni 18**, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi civili i soggetti **ultrasessantacinquenni** che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Sono esclusi gli invalidi per causa di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.”

DEFINIZIONI di LEGGE

si definisce invalido

*Il cittadino affetto da minorazioni..... che
comportano.....una riduzione della capacità
lavorativa (generica).... superiore al 34 %
.... se minore o ultra 65enne con difficoltà a
svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età...*

Sono esclusi gli invalidi : guerra / lavoro / causa di servizio (tutelati da altre leggi)

INVALIDITA' CIVILE ED ETA'

18 anni < *difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età*

> 18 anni ----- 65 anni < *invalidità superiore al 34%*

> 65 anni *indennità di accompagnamento*

BENEFICI

Soglie / prestazioni 18-65enni

Prestazione	Soglia di invalidità civile
Invalide civile – protesi	⇒ 34%
Collocamento obbligatorio	⇒ 46%
Congedo straordinario per cure	⇒ 50%
Collocamento obbligatorio soggetti collocati per via ordinaria	⇒ 60%
Esenzione ticket	⇒ 67%
Indulto (tabelle DM 25 luglio 1980)	⇒ 71%
Assegno invalidità	⇒ 74%
2 mesi/anno	⇒ 75%
Pensione inabilità	⇒ Totale

Decreto legge 31.05.2010

***... per le domande presentate dal
1.6.2010 la percentuale di invalidità... è
elevate nella misura pari o superiore
all' 85% ...***

BENEFICI ECONOMICI

- minori :
 - indennità di frequenza (€ 256,67)
 - indennità di accompagnamento (€ 480,47)

- 18 – 65 anni:
 - assegno mensile di assistenza (€ 256,67)

 - pensione di inabilità (€ 256,67)

 - indennità di accompagnamento (€ 480,47)

- > 65 anni : indennità di accompagnamento (€ 480,47)

TABELLE DI INVALIDITA'

**Indicative delle percentuali d'invalidità
per le minorazioni e malattie invalidanti
Istituite con DM Sanità del 5/2/1992.**

***** tali tabelle dovranno essere riviste dall'INPS**

Esempi tabellari

Criterio proporzionale per apparato (Valori di riferimento)

Apparato	Cod.	VOCE DM Sanità 5/2/1992	Min	Max	Fisso
Cardiocircolatorio	6444	Insuff. cardiaca IV classe NHYA			100
Respiratorio	6470	Pneumectomia con insuff. respiratoria grave			100
Digerente	6412	Cirrosi epatica con ipert. portale	71	80	
Urinario	9203	Esiti nefropatia in trattamento dialitico permanente	91	100	
Endocrino	9311	Diabete mellito classe IV	91	100	
Locomotore	7409	Amputazione gamba non protesizzabile			60
	7407	Amputazione braccio			75
	7001	Anchilosi di rachide totale			75
SNC	1001	Alzheimer con deliri o depressione			100
	2004	Epilessia generalizzata con crisi quotidiana			100
	7302	Emiparesi grave o emiplegia con disturbi sfinterici			100
	7346	Sindr. Extrapiramidale parkinsoniana o coreiforme	91	100	
SNP	7333	Paraparesi con grave deficit forza o paraplegia			100
	7336	Paresi arto inf con deficit forza grave	41	50	
	7243	Paresi arto sup dominante con deficit forza grave	61	70	
Psichico	1003	Demenza grave			100
	1207	Sindr. delirante cronica grave in terapia continua			100
	2206	Sindrome depressiva endoreattiva grave	31	40	
	2210	Sindrome depressiva endogena grave	71	80	

Critério proporzionale per apparato (Valori di riferimento)

Apparato	Cod.	VOCE DM Sanità 5/2/1992	Min	Max	Fisso
Uditivo	4004	Perdita uditiva bilat. sup. 275 dB orecchio migliore			65
	4008	Sordomutismo			80
Vestibolare	4102	Sindrome vestibolare deficitaria bilaterale	31	40	
Visivo	5202	Anoftalmo non protesizzabile	31	40	
	5004	Cecità binoculare			100
	5005	Cecità monoculare			30
	5026	Restringimento campo visivo (10°-30°) binoculare	31	40	
	5027	Restringimento campo visivo (<10°) monoculare			15
Olfattorio	6801	Anosmia			20
Fisiognomico	8011	Scalpo totale			35
Fonatorio	3108	Laringectomia totale			75
Stomatologico	6703	Edentulismo totale non protesizzabile	21	30	
Riproduttivo	6603	Isterectomia totale in età fertile			25
Pat. Congenita	1009	Trisomia 21 con ritardo mentale grave			100
Pat. Immunitaria	9333	Immunodeficienza sec. conclamata	91	100	
Pat. Neoplastica	9325	Neoplasie a prognosi infausta			100
Pat. Sistemica	9317	Morbo di Cooley (Thalassemia major)			90

Minorazioni tra 0% e 10%

DM 5/2/1992 prima parte ed art. 5 Dlgs 509/1988

Nella valutazione complessiva della invalidità non sono considerate le minorazioni comprese tra lo 0 per cento ed il 10 per cento... purchè **non concorrenti** tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori.

In pratica le minorazioni comprese tra lo 0 ed il 10% si valutano se:

➤ Sono concorrenti tra di loro

Es. 5108 occhio secco	= 1-10%
5104 ectropion palpebrale	= 8%

➤ Sono concorrenti con altre minorazioni comprese in fasce > del 10%

Es. 7005 schisi vertebrale	= 6%
7007 Spondilolisi	= 7%
7008 Spondilolistesi	= 12%

Variazione del +/- 5 punti percentuali

DM 5/2/1992 prima parte punto 1 e punto 3-III ed art. 3 Dlgs 509/1988

Le percentuali di invalidità, indicate nella tabella... in misura fissa ovvero con individuazione di fasce, possono essere ridotte o aumentate dalle competenti commissioni fino a **cinque punti percentuali**, rispetto ai valori fissi indicati

IN SINTESI:

➤ **Variazione :**

rispetto al valore base di +/- 5 punti percentuali (e non il 5%)

➤ **Si applica sulle :**

percentuali di invalidità indicate nelle tabelle in misura fissa o in fascia

➤ **Quando l'infermità :**

1) ha incidenza (aumento max di 5 punti %)

2) non ha incidenza (riduzione max di 5 punti %)

sulla capacità lavorativa semispecifica o specifica

Minore invalido

Legge 18 marzo 1971 n. 118 art. 2

“...si considerano **mutilati ed invalidi civili** i cittadini **affetti da minorazioni** congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo (34%) o, se **minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.**”

Minore e tipo di valutazione secondo l'età

Fonte: Martini-Mattioli (modificata)

Fasce di età	Periodo	Valutazione medico-legale
Prima	Dalla nascita fino a 2 anni	Di difficile valutazione: casi di gravissima minorazione psichica, mentale o fisica solitamente ai fini dell'indennità di accompagnamento (*)
Seconda	Da 2 a 17 anni	Difficoltà persistenti a compiere le funzioni tipiche dell'età
Terza	Tra 15 e 17 anni	Possibile anche la percentualizzazione delle menomazioni come nell'adulto

(*)

- Lettera circolare Ministero Sanità n. 500.6/AG del 24/07/81
- Cass., sez. lav., 29.01.2003, n. 1377
- Sentenza Corte Costituzionale n. 476/2002: indennità di frequenza ai minori che frequentano l'asilo nido

Compiti e funzioni proprie dell'età

I compiti e le funzioni proprie al di fuori dell'età lavorativa non sono stabiliti per legge e variano con le fasce di età, approssimativamente nel modo seguente:

PRIMA INFANZIA

motilità
linguaggio
deambulazione

SECONDA INFANZIA

+
frequenza scolastica "proficua"
gioco collettivo
attività sportiva

ETA' EVOLUTIVA

+
relazioni sociali

Così, prima dei 2 anni, al di là dei rari casi di gravissimo arresto dello sviluppo psico-fisico, è difficile apprezzare reali difficoltà; superati i 2 anni la deambulazione ed il linguaggio prima, l'apprendimento scolastico ed i rapporti di relazione poi, consentono di differenziare abbastanza facilmente chi ha difficoltà e chi no; dopo i 15 anni è possibile pervenire anche ad una valutazione percentuale della riduzione di capacità lavorativa in occupazioni confacenti.

Ultra65enne invalido

- La circ. n. 500.6/AG/19/58/115, datata 24 febbraio 1997, del Ministero della Sanità ribadisce che gli ultra65enni **non sono valutabili percentualmente**, ma, alla luce delle disposizioni di cui al D. Lgs. 509/88, esclusivamente sulla base delle **difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età**.
- ... per **atti quotidiani della vita** si intendono quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rende il minorato, che non è più in grado di compierle, bisognevole di assistenza continua.

Atti quotidiani della vita

Ministero del Tesoro circ. 14 del 1992 punto 8 comma 1d) ed 4d)
(Sintesi con modifiche)

DEVONO INTENDERSI:

- Non attività lavorative, ne attività straordinarie
- **Attività comuni a tutti gli individui di corrispondente età**
- Condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana :
 - vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento bisogni fisiologici
 - effettuazione acquisti e compere, preparazione dei cibi, capacità di accudire alle faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro
 - spostamento nell'ambiente domestico
 - orientamento temporo-spaziale, capacità di chiedere soccorso
 - lettura, uso della radio , televisione, telefono

NON SI DEVE VALUTARE

- La situazione logistica in cui vive l'individuo
- La presenza o meno del coniuge, di figli o di familiari

PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI ANZIANI (*)

Norma di riferimento	Natura della provvidenza	Requisiti m.l. (stralcio)
----------------------	--------------------------	---------------------------

DIgs 124/1998
art. 5 comma 7
DIgs 509/1988
art. 6

Ai soli fini dell'assistenza sanitaria

Difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età

Difficoltà persistenti:

Lievi = invalidità tra il 33,3% ed il 66,6 %

Medio gravi = " 66,6% 99 %

Gravi = " pari al 100%

protesi

ticket

esenzione

Legge 18/80
art. 1

Indennità accompagnamento (**)

Incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita (o non deambulanza)

(*) Anziani ovvero di età superiore ai 65 anni

(**) concessa al solo titolo della minorazione, cioè indipendente dallo stato di bisogno economico e dall'età

D. M. 2 agosto 2007

elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante

- 1) Insufficienza cardiaca IV classe NYHA
- 2) Insufficienza respiratoria in O2-terapia o ventilazione continua
- 3) IRC in dialisi non trapiantabile
- 4) Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o inferiori
- 5) Menomazioni dell'apparato osteo-articolare non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali
- 6) Epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o periferico

D.M. 2 agosto 2007

- 7) Patologie oncologiche con compromissione secondaria di organi o apparati
- 8) Patologie e sindromi neurologiche centrali o periferiche
- 9) Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d'organo o apparato
- 10) Patologie mentali con gravi deficit neuropsichici
- 11) Deficit totale della visione
- 12) Deficit totale dell'udito

CLASSIFICAZIONE ICD-9

(International Classification of Diseases – 9th revisione)

- La classificazione ICD-9 descrive in codici numerici o alfa-numeriche, i termini medici in cui sono espressi le diagnosi di malattia o di traumatismo, altri problemi di salute, le cause del traumatismo e le procedure diagnostiche e terapeutiche
- Il sistema ICD-9 contiene due classificazioni, una per le malattie ed una per le procedure, ciascuna delle quali è costituita da un indice alfabetico e da un elenco sistematico
- Trova applicazione in ambito nazionale dal 01.01.2009 anche per la codifica della SDO (scheda di dimissione ospedaliera)

CECITA'

SORDOMUTISMO

DEFINIZIONE DI CECITA' ASSOLUTA

Legge 382/70 art. 11

"per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la vera percezione dell'ombra e della luce."

Ministero Economia circolare N. 14 del 28/09/1992 punto e)
diagnosi oculistica "motu manu"

"... poiché per definizione di legge, cieco assoluto è definibile colui che oltre alla totale perdita della vista, presenti un visus pari alla percezione dell'ombra e della luce e conseguentemente presenti la totale perdita della identificazione della forma, un visus "motu manu" è assimilabile alla cecità totale".

"...L'identificazione della forma infatti permette di situare il suo possessore ad uno scalino di visus superiore che è il "conta dita" dove l'identificazione anche della forma dell'oggetto permette all'esaminando di definire il numero delle dita che gli vengono esposte (possibilità appunto di contare il numero delle dita) e quindi giustifica la sua appartenenza alla categoria dei ciechi con residuo visivo "

Legge 03 /04/2001 n. 138

Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici

Legge 138	Definizione di:	Residuo visivo occhio migliore con correzione	Residuo perimetrico in OO binoculare (RPB)
Ciechi civili	Art. 2 Ciechi totali	Spento, ombra e luce, motu manu	< 3 %
	Art. 3 Ciechi parziali	= < 1/20 , [conta dita]	< 10 %
	Art. 4 Ipovedenti gravi	= < 1/10	< 30 %
Invalidi civili	Art. 5 Ipovedenti medio-gravi	= < 2/10	< 50 %
	Art. 6 Ipovedenti lievi	= < 3/10	< 60 %

DETERMINAZIONE DELL'ACUTEZZA VISIVA (VISUS)

Distanza per
l'accertamento

Visus residuo
(in ordine decrescente)

Categoria di ciechi
(per visus in OOcc)

VARIE

CINQUANTESIMI

CENTESIMI

5 metri	1/10	5/50	10/100	Decimista
4,5 m			9/100	
4 m		4/50	8/100	
3,5 m	1/15		7/100	
3 m		3/50	6/100	
2,5 m	1/20		5/100	Ventesimista
2 m	1/25	2/50	4/100	
1,5 m	1/30		3/100	
1 m		1/50	2/100	
50 cm	conta dita		1/100	Centesimista
40 cm	conta dita			
30 cm	conta dita			
20 cm	conta dita			
10 cm	conta dita			
	motu manu ombra e luce spento		0/100	Cieco assoluto

CIECHI CIVILI Legge 27/05/1970 n. 382

DECIMISTI

Art. 6 ASSEGNO A VITA

“Minorati aventi residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo”

VENTESIMISTI

Art. 1 PENSIONE NON REVERSIBILE

“Coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione”

CIECHI ASSOLUTI


Art. 4 INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

“A tutti i ciechi assoluti”

CAMPO VISIVO

Codice	VISUS Residuo	% Invalidità	Restringimento concentrico del CAMPO VISIVO
5025	1/10	10%	IN UN SOLO OCCHIO campo residuo tra 10° e 30°
5027	1/20	15%	campo residuo inf. 10°
5026	2/10+2/10 2/10+1/10	31% 40%	IN ENTRAMBI GLI OCCHI campo residuo tra 10° e 30°
5028	1/20+1/20	80%	campo residuo inf. 10°

Occhio dx



Campo visivo normale

Lato Superiore 60°


Lato Inferiore 70°

Lato Temporale 90°

Lato Nasale 60°

Campo visivo tubulare

da 30° a 10°



BENEFICI ECONOMICI CIECHI

PENSIONE

Ciechi parziali ----- € 256,67

Ciechi assoluti ----- € 277,57

INDENNITA' SPECIALE E ASSEGNO A VITA

Ciechi ventisimisti ----- € 185,25

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

Ciechi assoluti ----- € 783,60

SORDOMUTI Legge 25/05/1970 n. 381 art. 1

Definizione sordomutismo secondo la legge 381/70

“Agli effetti della presente legge si considera **sordomuto** ⁽¹⁾ il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia **impedito** ⁽²⁾ il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente **psichica** o dipendente da causa di **guerra, di lavoro, o di servizio.**”

ddl 3417B approvato senato 3/2/2006 (1)=sordo ; (2) =compromesso

SORDOMUTI Legge 25/05/1970 n. 381

PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI SORDOMUTI E REQUISITI M.L.

Beneficiari x età	Natura provvidenza	Requisiti m.l. (perdita uditiva in dB)(*)
----------------------	-----------------------	--

Età tra 18 e 64 anni	Assegno mensile assistenza (ora pensione non reversibile L.663/79)	Sordomuti con => 75 dB(***)
-------------------------	---	--------------------------------

Età tra 12 e 64 anni	Indennità comunicazione (**)	Sordomuti con => 75 dB (***)
-------------------------	------------------------------	---------------------------------

Età inferiore 12 anni	Indennità comunicazione (**)	Sordomuti con => 60 dB (***)
--------------------------	------------------------------	---------------------------------

Età pari o sup 65 anni	Pensione sociale	
---------------------------	------------------	--

(*) media tra le freq. 500-1000-2000 Hz nell'orecchio migliore

(**) concessa per il ricorso a trattamenti riabilitativi o terapeutici (L.289/90)

(***) DM 1992 indicazioni per le valutazioni dei deficit funzionali

BENEFICI ECONOMICI SORDOMUTI

- Pensione ----- € 256,67
- Indennità di comunicazione --- € 239,97

La LEGGE 104 del 92

Legge 5 febbraio 1992 n° 104

HANDICAP

Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle
persone handicappate

Legge 104/92 Art. 3 comma 1

“E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione .”

Classificazione OMS:
ICIDH_1980 :

> **MENOMAZIONE**

> **DISABILITA'**

> **HANDICAP**

Legge 104/92 Art. 3 comma 3

“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione, **assume connotazione di gravità.**”

> **AUTOSUFFICIENZA**

> **BISOGNO ASSISTENZA**

Invalidità = Rischio (*statico*)
Handicap = Bisogno (*dinamico*)

Handicap e benefici previsti

- Art. 7 Cura e riabilitazione
- Art. 8 Inserimento ed integrazione sociale
- Art. 9 Servizio di aiuto personale
- Art. 10 Accesso a comunità alloggio e centri socio-riabilitativi
- Art. 11 Soggiorno all'Estero per cure
- Art. 12 Diritto all'educazione ed all'istruzione
- Art. 13 Integrazione scolastica
- Art. 16 Valutazione del rendimento e prove di esame
- Art. 17 Formazione professionale
- Art. 18 Integrazione lavorativa
- Art. 19 Diritto al collocamento obbligatorio
- Art. 20 Prove di esame in concorsi pubblici ed abilitazioni professionali
- Art. 21 Precedenza nell'assegnazione della sede lavorativa
- Art. 22 Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
- Art. 23 Rimozione ostacoli per attività sportive, turistiche e ricreative
- Art. 24 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche
- Art. 25 Accesso alla informazione ed alla comunicazione
- Art. 26 Mobilità e trasporti collettivi
- Art. 27 Trasporti individuali
- Art. 28 Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
- Art. 29 Esercizio del diritto di voto
- Art. 30 Partecipazione
- Art. 31 Riserva di alloggi
- Art. 32 Agevolazioni fiscali

Handicap e benefici previsti dall'art. 33

Comma 1	Prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione obbligatoria per maternità
Comma 2	2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento di 3 anni del bambino (in alternativa al diritto di cui al c. 1)
Comma 3	3 giorni di permesso mensile
Comma 5	Per il familiare sede di lavoro più vicina al proprio domicilio
Comma 6	Per la persona handicappata maggiorenne, in situazione di gravità, permessi c.2 e c. 3 , scelta, ove possibile, della sede di lavoro più vicina, trasferimento solo con consenso
Comma 7	Applicazione dei c.1, c.2, c.3, c.4, c.5, anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità

Handicap ed agevolazioni fiscali

PER MEZZI DI LOCOMOZIONE

- Detrazione dall'Irpef del 19% della spesa per l'acquisto
- Iva al 4%
- Esenzione bollo auto
- Esenzione imposta di trascrizione al Pra

Sono previste 4 tipologie di handicap e/o invalidità:

- 1) Handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti (legge 449/97 art. 8)
- 2) Handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (legge 388/2000 art. 30 comma 7)
- 3) Handicap con grave limitazione della capacità deambulatoria o affetti da pluriamputazioni (legge 388/2000 art. 30 comma 7)
- 4) Handicap per cecità e sordomutismo (legge 342/2000 art. 50)

PER ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI ED INFORMATICI:

- Detrazione dall'Irpef del 19% della spesa per l'acquisto
- Iva al 4%

NON SI ESCLUDONO

- La legge 104/92 comprende anche le patologie relative ad eventi bellici, lavorativi, cause di servizio, cecità e sordomutismo (che non vengono comprese nella legge relativa all'invalidità civile)

Ancora L 104:

COSA NON E' L'HANDICAP :

- 1) Non è uno stato di malattia
- 2) Non è correlato a valutazione tabellare
- 3) Non è legato all'età
- 4) Non dà diritto a benefici economici diretti
- 5) Non è correlato alla percentuale di invalidità civile

DISABILITA'

Legge n° 68 del 12 marzo 1999

Requisiti sanitari per l'accesso al
collocamento mirato

FINALITA' della LEGGE:

La legge 68/99 favorisce la integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, mediante un collocamento mirato che metta in evidenza le capacità / potenzialità lavorative della persona, mediante una personalizzazione delle abilità, individuando gli interventi più adatti al suo inserimento lavorativo.

Legge 12/03/1999 n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili

Art. 1 collocamento dei disabili (sintesi punto 1) (*)

- a) Invalidi civili > 45%
 - b) Invalidi del lavoro > 33%
 - c) Non vedenti (ciechi assoluti, ventesimisti e decimisti) e sordomuti
 - d) Invalidi guerra, invalidi civili di guerra ed invalidi servizio con minorazioni ascritte dalla I alla VIII categ. Tab. A
- P3) Non vedenti (centralinisti, massaggiatori e fisioterapisti, riabilitatori, insegnanti)

NB sono esclusi dal collocamento obbligatorio gli invalidi/inabili INPS

Art. 1 collocamento dei disabili (punto 4)

L'accertamento delle condizioni di disabilità... è effettuato dalle commissioni di cui all'art. 4 della legge 5/2/1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento [DPCM 13/01/2000]

Art. 2 collocamento mirato

1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

(*) che abbiano compiuto i 15 anni di età e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile (DPR 333/2000 art. 1 punto 1)

DPCM 13/01/2000

Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio del Disabile a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68

Art. 4 comma 1	}	Profilo Socio-lavorativo della persona disabile
Art. 4 comma 2		
Art. 2 comma 1	}	Diagnosi funzionale della persona disabile
Art. 5 comma 1		
Art. 3 comma 1	}	Valutazione globale attuale e potenziale e la
Art. 6 comma 1		
Allegato 1	}	Indicazioni delle capacità utili al lavoro
Allegato 2		
		Criteria esplicativi della capacità globale, lavorativa, diagnosi funzionale e profilo socio-lavorativo

DPCM 13/01/2000 Allegato 1

SCHEDA PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITA' UTILI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVE

CON PROVE ATTITUDINALI

Attività mentali e relazionali :	assente	minima	media	elevata	potenziale
Capacità di acquisire cognizioni e di impiegarle adeguatamente rispetto alle situazioni che si presentano	[]	[]	[]	[]	[]
Capacità di mantenere un comportamento positivo e collaborativo nelle diverse situazioni relazionali (lavoro, famiglia...)	[]	[]	[]	[]	[]
Capacità di affrontare una situazione di disagio causata dal ritmo lavorativo, dall'ambiente, dall'attività svolte ecc.	[]	[]	[]	[]	[]
Capacità di svolgere un lavoro di squadra	[]	[]	[]	[]	[]
Capacità di svolgere un lavoro autonomamente	[]	[]	[]	[]	[]
Capacità di svolgere un'attività, ma con supervisione	[]	[]	[]	[]	[]
Capacità di presentarsi bene e di curare adeguatamente la propria persona	[]	[]	[]	[]	[]

Informazione :	assente	minima	media	elevata	Potenziale
Capacità di comprendere e memorizzare informazioni	[]	[]	[]	[]	[]
Capacità di trasmettere informazioni coerenti e comprensibili a terzi mediante parola e/o scrittura	[]	[]	[]	[]	[]
Capacità di esprimersi con altre modalità	[]	[]	[]	[]	[]

DPCM 13/01/2000 Allegato 1

SCHEDA PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITA' UTILI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVE

CON ESAME OBIETTIVO

Postura :	assente	minima	media	elevata	potenziale
Capacità di mantenere la posizione seduta	[]	[]	[]	[]	[]
Capacità di rimanere in piedi	[]	[]	[]	[]	[]
Capacità di piegare le ginocchia e rimanere sulle ginocchia in tale posizione	[]	[]	[]	[]	[]
Capacità di piegare completamente le ginocchia e di mantenersi in equilibrio sui talloni	[]	[]	[]	[]	[]
Capacità di distendersi su una superficie piana orizzontale e di mantenere tale posizione	[]	[]	[]	[]	[]
Capacità di passare da una posizione del corpo ad un'altra (es. da seduti a distesi e viceversa, da seduti a in piedi, da in piedi a distesi ecc.)	[]	[]	[]	[]	[]
Capacità di piegare in avanti e/o in basso la schiena e il corpo	[]	[]	[]	[]	[]

Locomozione :	assente	minima	media	elevata	potenziale
Capacità di spostarsi su un piano orizzontale o inclinato servendosi delle proprie gambe	[]	[]	[]	[]	[]
Capacità di spostarsi su un piano inclinato o su una superficie non piana (es. una scala)	[]	[]	[]	[]	[]
Capacità di spostare qualcosa/qualcuno da un posto ad un altro per mezzo di un veicolo	[]	[]	[]	[]	[] 36

DPCM 13/01/2000 Allegato 1

SCHEDA PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITA' UTILI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVE

CON ESAME OBIETTIVO

Movimento delle estremità/funzione degli arti :	assente	minima	media	elevata	potenziale
Capacità di muoversi e usare gambe e braccia; capacità di afferrare/spostare oggetti pesanti con le mani	[]	[]	[]	[]	[]
Capacità di servirsi delle mani per svariate operazioni che richiedano precisione	[]	[]	[]	[]	[]
Capacità di muoversi o tenere fermi i piedi coscientemente (ad esempio: la capacità di usare una pedaliera)	[]	[]	[]	[]	[]

Attività complesse, attività fisica associata a resistenza :	assente	minima	media	elevata	potenziale
Capacità di compiere lavori che richiedono sforzi fisici e capacità di sopportare lo sforzo per periodi più o meno lunghi	[]	[]	[]	[]	[]
Capacità di mantenere la posizione in cui ci si trova, determinata dall'interazione ed efficienza di altre capacità (ad es. capacità di ricevere informazioni esterne ed interne alla propria struttura corporea, capacità di posizionarsi nello spazio in modo adeguato, ecc.	[]	[]	[]	[]	[]